



Comune di Lecco

AREA 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Decreto N. 31 DEL 24/03/2020 (R.D.Dirigenti)

OGGETTO: COVID-2019 – MISURE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINO AL 15 APRILE 2020 IN ATTUAZIONE ORDINANZA PGR LOMBARDIA 514-515-517/2020 E DPCM 22 MARZO 2020 (FASCICOLO 10.1-0001/2020)

IL DIRIGENTE

COVID-2019 – Misure di prevenzione ed informazione in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici fino al 15 aprile 2020 in attuazione Ordinanza PGR Lombardia 514-515-517/2020 e DPCM 22 marzo 2020 (FASCICOLO 10.1-0001/2020)

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Richiamato il decreto sindacale n. 110 del 22.04.2019 di nomina del dirigente responsabile dell'Area 2 "Programmazione finanziaria - approvvigionamento di beni e servizi - servizi istituzionali, demografici e cimiteriali - servizi informatici" del Comune di Lecco;

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

1. l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
2. l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le **prime indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini*;
3. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
4. l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 23 febbraio 2020 contenente le **ulteriori indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini*;

5. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” per i **Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e delimitazione cd zona rossa)**;
6. il decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per **interventi su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate (cd zona rossa)** dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;
7. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che introduce **misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e delimitazione cd zona gialla)**;
8. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che **recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
9. il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” per **assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:**
 - a. **Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')**,
 - b. **Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”,**
 - c. **Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria,**
 - d. **Settore turistico;**
10. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” contenente **misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (istituzione e delimitazione dell'intero territorio nazionale come zona arancione)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
11. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che contiene **misure di contrasto e contenimento differenziando tra i territori della regione Lombardia e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;**
12. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che **estende le**

- misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;*
13. *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che **dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020;***
 14. *il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;*
 15. *l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
 16. *l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";*
 17. *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che **dispone la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, il divieto delle persone a trasferirsi o spostarsi in luogo diverso da quello in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del decreto, con salvaguardia di alcune attività di filiera, garanzia dei servizi pubblica utilità, produzione, trasporto e commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e prodotti agricoli e alimentari, attività di industria dell'aerospazio, nonché proroga al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i provvedimenti emanati fissati al 25 marzo 2020;***

Viste:

1) *l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale" integrata dalla successiva ordinanza n. 517 del 23 marzo 2020, che dispone **una serie di misure integrative di quelle disposte dal governo rivolte in particolare rivolte alle attività proprie delle amministrazioni pubbliche ex articolo 2 del Dlgs 165/2001 come il divieto di assembramento di più di 2 persone nei luoghi pubblici, la sospensione delle attività delle attività secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente nonché chiusura dei distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;***

2) *l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. n. 515 del 22 marzo 2020 recane "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020" adottata sentito il Prefetto di Milano che dispone per le attività di interesse degli uffici del Comune di Lecco:*

a) la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990:

b) il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione;

c) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;

d) *l'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;*

Rilevato che la segreteria generale, sulla base delle indicazioni espresse con il decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 2020, oltre a rendere informazioni sulle modalità di partecipazione a progetti di LAEM ne disciplinava anche gli aspetti organizzativi in considerazione delle deroghe previste dai decreti-legge e dai DPCM emanati per l'emergenza codificata COVID-19;

Rilevato che l'art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, così dispone: «*si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (...)*», e che, pertanto, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all'attivazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di cui sopra;

Richiamato:

1) la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 2020, ha stabilito **le misure di prevenzione ed informazione con individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell'8 e 11 marzo 2020;**

2) la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che **ha adottato per l'anno 2020 le misure di competenza dell'organo di governo esecutivo e proposto al consiglio comunale l'adozione delle misure di competenza dell'organo di governo rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambiti di intervento (1) misure di organizzazione degli uffici, 2) misure di agevolazione procedimentale, 3) misure di agevolazione tributaria, 4) misure di agevolazione contrattuale per servizi dell'ente, 5) misure varie) di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti necessari ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19;**

3) l'ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di servizi cimiteriali, giochi, cassette acqua e latte, parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, spazi privati aperti, piste ciclopedonali sul territorio del Comune di Lecco";

Visto:

- a) *l'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001;*
- b) *l'articolo 97, con particolare riferimento al comma 5, del Tuel*
- c) *l'articolo 107, Tuel;*
- d) *gli articoli 15, comma 2, 19 e 20 del ROUS del Comune di Lecco;*
- e) *l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di cui al CCNL comparto regioni – enti locali 31 marzo 1999;*

Valutato di rideterminare gli orari degli uffici e alcune misure di natura gestionale in applicazione delle disposizioni viste e richiamate;

Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

DISPONE

I. Le misure di cui alla delibera giunta comunale 12/03/2020, 47 sono così aggiornate in applicazione delle ordinanze regionali 514, 515 e 517 e del Dpcm 23 marzo 2020 e nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale di Lecco con gli atti richiamati:

- 1. attività indifferibili da rendere in presenza degli uffici,**
- 2. attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio,**
- 3. misure di prevenzione ed informazione agli uffici del Comune di Lecco.**

II. Le misure aggiornate si applicano dal 23 marzo al 15 aprile 2020 chiarendo che sono state già anticipate a mezzo web, e-mail e whatsapp agli uffici, ai lavoratori e alla comunità.

III. Il presente atto è comunicato al Sindaco e alla giunta comunale, ai dirigenti, ai lavoratori dell'area e, per garantire adeguata informazione, alla RSU e alle OOSS per il tramite del "Servizio Gestione Risorse Umane".

Il vicesegretario generale (Vincenzo Russo)

COVID-19 – 1. attività indifferibili da rendere in presenza deGLI UFFICI DEL COMUNE DI LECCO: da 23 marzo a 15 aprile 2020 (10.1-0001/2020)

IL COMUNE DI LECCO

Attività indifferibili da rendere in presenza (art. 1, comma 1, n. 6, DPCM 11/03/2020)	ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	NOTE ULTERIORI
Portineria comunale	Dalle ore 8:00 alle ore 14:30 dal lunedì al venerdì Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del sabato e su necessità degli organi politici e degli uffici operanti del palazzo comunale. Il portone è chiuso ed è vietato accesso in cortile con possibilità di amministratori e lavoratori di parcheggiare, per attività istituzionale, in piazza Sassi.	
Attività di ricezione delle dichiarazioni di nascita e morte	L'ufficio è chiuso al pubblico ma svolge le attività, previo contatto telefonico o e-mail, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dal lunedì al sabato esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte	
Attività di polizia mortuaria per il trasporto e seppellimento (inumazione, tumulazione e cremazione)	L'ufficio è chiuso al pubblico ma svolge le attività, previo contatto telefonico o e-mail, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dal lunedì al sabato esclusivamente per sepolture e trasporti funebri	
Attività di custodia cimiteriale	I cimiteri sono chiusi	
Attività gestione della corrispondenza materiale mediante protocollazione e smistamento e ricezione protocollo in entrata	L'ufficio è chiuso con svolgimento di attività esclusivamente interna a supporto di polizia mortuaria e stato civile	
Attività ICT	Attività esclusivamente interna con la presenza di un solo operatore informatico	
Attività di provveditorato esclusivamente per l'emergenza COVID-19	Attività esclusivamente interna con la presenza di un solo funzionario e operatore di supporto all'emergenza COVID-19	
Attività di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per le persone non autosufficienti, disabili e fragili.	Su segnalazione	
Attività monitoraggio delle persone con maggiore fragilità sociale e personale (tutela minori disabili, adulti in difficoltà).	Su segnalazione	
Attività di approntamento dei servizi di emergenza (gestione vitto e medicinali) per le persone in isolamento, invitate a non uscire o comunque fragili	Su segnalazione	
Attività servizi integrati per la domiciliarità		
Attività di custodia del patrimonio museale		
Attività di polizia locale (polizia stradale, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria)		

Attività indifferibili da rendere in presenza (art. 1, comma 1, n. 6, DPCM 11/03/2020)	ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	NOTE ULTERIORI
Attività gestione illeciti al codice della strada e rilascio autorizzazioni in materia di mobilità	Il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00	
Attività di esecuzione TSO		
Attività di protezione civile		

COVID-19 – 2. attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio deGLI UFFICI DEL COMUNE DI LECCO: da 23 marzo a 15 aprile 2020 (10.1-0001/2020)

IL COMUNE DI LECCO

Attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio	NOTE ULTERIORI
Attività di notificazione dei messi comunali	L'ufficio protocollo comunicherà le necessità di attività di notificazione <u>per solo casi indifferibili</u>
Attività di ricezione di giuramento di cittadinanza	Solo casi indifferibili
Attività di rilascio carta d'identità in caso di smarrimento senza altri documenti di riconoscimento o identità e, comunque, in caso di necessità non prorogabili del cittadino	L'ufficio protocollo comunica le carte d'identità elettroniche da consegnare <u>per solo casi indifferibili</u>
Attività gestione assicurazione sinistri	
Attività di stipulazione contratti e conclusione procedimenti di gara che svolte arrecano pregiudizio all'ente o ai cittadini	
Attività gestione del servizio economico-finanziario per adempimenti e supporto attività organi	
Servizio tributi	
Attività di supporto e assistenza agli organi di governo	
Attività di servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi)	
Attività servizio cantieri	
Attività ufficio stampa e comunicazione istituzionale	

COVID-19 – 3. MISURE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE aGLI UFFICI DEL COMUNE DI LECCO da 23 marzo a 15 aprile 2020 (10.1-0001/2020)

1. Rapporto tra uffici ed utenti

1. **Gli uffici del Comune di Lecco svolgono la propria attività riducendo a casi limitati e particolari il contatto fisico con cittadini e rappresentanti di imprese ed altri soggetti giuridici.**

2. Le attività degli uffici fino al 15 aprile 2020 sono suddivise in due categorie:

1. attività indifferibili da rendere in presenza

2. attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio

3. In particolare si attengono alle disposizioni

a) curano i procedimenti e le attività con i cittadini e i rappresentanti di imprese e altri soggetti giuridici con modalità alternative al contatto fisico con utenza (telefono, email, pec, skype, servizi online, certificazioni anagrafiche tramite portale, etc) sulla base delle prescrizioni formulate per le "attività indifferibili da rendere in presenza" e "attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio";

b) ricevono esclusivamente per appuntamento negli orari e secondo le modalità indicate per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, ad eccezione e delle strutture organizzative alla gestione degli illeciti al codice della strada e autorizzazioni in materia di mobilità. L'appuntamento è fissato sempre telefonicamente o via e-mail, senza recarsi presso gli uffici comunali, qualora le informazioni ed il contatto telefonico non sia sufficiente alla risoluzione di una problematica che non può essere definita oltre il 15 aprile 2020;

c) gli uffici sono chiusi al pubblico dal 23 marzo fino al 15 aprile 2020,

d) sono sospese le attività di consulenze e sportelli gratuiti svolte in diversi giorni della settimana nelle sedi comunali (amianto, notarili, condominiali, energia, sovraindebitamento, mediazione familiare);

4. Gli uffici devono accentuare la **promozione dei servizi online**, la promozione dell'**autocertificazione** come istituto che si applica anche ai privati che vi consentono, **assicurare i contatti telefonici diretti da parte degli uffici**.

5. Il personale che svolge servizi di contatto con il pubblico nelle sedi, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione. *Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro.*

2. Celebrazione dei funerali e attività di polizia mortuaria

1. L'unità organizzativa servizi cimiteriali sospende le attività di informazione di ricostruzione dei titoli concessori e l'attività di rinnovo delle concessioni cimiteriali garantendo le attività amministrative di formazione degli atti di morte e autorizzazione alla sepoltura (**trasporto, inumazione, tumulazione e cremazione**) mediante rapporto esclusivo con le imprese di onoranze funebri.

2. Le attività di estumulazione o esumazione avvengono alla presenza di non più di due congiunti.

3. I cd "**processi verbali**", nel periodo in questione, finalizzati all'acquisizione della manifestazione di volontà dei soggetti titolati per la cremazione e si svolgeranno mediante l'ausilio di strumenti telematici in uso (*videochat, whatsapp, skype, etc.*).

4. L'ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 ha stabilito:

a) *i Cimiteri del Comune di Lecco sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 come stabilito con 5. In tale periodo l'accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e per l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.*

b) *per l'estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 (dieci) congiunti nel Cimitero Monumentale e di Castello e di 5 (cinque) negli altri cimiteri, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.*

c) *all'interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata diversa da quelle indicate alle lettere a) e b),*

d) *le attività disposte con le ordinanze dirigenziali n. 245 del 31 ottobre 2019 (operazioni di estumulazione ordinaria) e n. 284 del 30 dicembre 2019 (operazioni di esumazione ordinaria con decorrenza dal 21 aprile 2020) sono sospese qualora avviate o non avviate.*

5. In tutti i casi **l'avviso di morte deve limitarsi ad indicare l'evento della morte** ma non il luogo e l'ora in cui avviene la benedizione e la sepoltura.

3. Celebrazione dei matrimoni e ricevimento giuramento di cittadinanza

1. Per i matrimoni, già prenotati e non rinviabili, la misura precauzionale è costituita dalla inibizione dell'uso delle sale del Comune consentendo rinvio o restituzione delle somme versate o possibilità di svolgere il matrimonio nella sala consiliare con limitazioni ai soggetti indispensabili (*ufficiale celebrante, nubendi e testimoni*) e non più di 5 (*cinque*) congiunti.

2. Per i giuramenti di cittadinanza, già prenotati e non rinviabili, la misura precauzionale è lo svolgimento dell'atto nell'aula consiliare con limitazione ai soggetti indispensabili (*ufficiale celebrante e cittadino*) nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni ministeriali.

4. Rapporto tra uffici

1. **Il rapporto tra impiegati si basa sulla riduzione al minimo del contatto fisico.** I lavoratori svolgono ordinariamente le attività di acquisizioni e fornitura di informazioni agli altri uffici mediante *telefono, email, gestioni documentali informatizzate, skype e altre modalità.*

5. Misura di contrasto al sovraffollamento

1. **La misura di contrasto al sovraffollamento** è, in ogni modo, attuata nel limite di un (1) utente per ogni sportello di servizio al pubblico. Il numero degli sportelli all'interno del locale è indicato all'ingresso. Lo stazionamento da parte degli utenti deve avvenire fuori dal locale in cui vi è lo sportello, deve avvenire in luoghi ampi (*corridoi*) o aperti (es. *cortile*). Gli impiegati devono invitare gli utenti al rispetto della misura indicata.

2. L'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

3. Negli ambienti esterni delle sedi comunali è vietato *assembramento di più di 2 persone.*

4. La presente misura si applica nei casi previsti dalla presente disposizione.

6. Misura dell'adeguata distanza

1. **La misura dell'adeguata distanza** è attuata con la determinazione di una distanza di almeno un metro tra impiegato e utente ove non vi sia un vetro di separazione. Tale distanza deve essere osservata anche dagli utenti nell'area di stazionamento di cui all'articolo 5.

2. La presente misura si applica nei casi previsti dalla presente disposizione.

7. Areazioni locale

1. Gli impiegati devono **verificare la costante areazione del locale** (*sia per gli uffici aperti al pubblico che quelli di lavorazione interna*) provvedendo periodicamente alle aperture di porte e finestre.

8. Incontri e riunioni

1. **Gli incontri e le riunioni** devono tenersi in modo prevalente con sistemi di comunicazione a distanza oppure assicurando che i partecipanti siano collocati alla distanza di almeno di un metro l'uno dall'altro.

9. Spazi di aggregazione e distributori automatici h24

1. **Gli spazi di servizio (ad esempio: bagni, punti di ristorazione)** devono essere utilizzati dal personale riducendo la permanenza alle attività strettamente necessarie oppure assicurando la distanza con i colleghi di almeno un metro. Il personale che usa tali spazi deve sempre verificare areazione del luogo.

2. I distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati collocati all'interno delle sedi comunali sono chiusi. Nel rispetto dei diritti dei lavoratori individuati nelle attività indifferibili i distributori collocati in luogo non accessibile al pubblico possono essere utilizzati nel rispetto delle misure precauzionali già definite dalle autorità nonché accesso un lavoratore per volta all'ambiente in cui è installato il distributore nonché uso di guanti e liquidi disinfettanti. Nel palazzo comunale è accessibile a queste disposizioni il distributore collocato all'ultimo piano.

10. Guanti e mascherine

1. **I guanti e le mascherine** devono essere utilizzati, da parte degli impiegati, solo su prescrizione dell'autorità sanitaria locale, ad eccezione dei casi in cui si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. **Il personale del Comune di Lecco è tenuto, ad ogni modo, a porre in essere tutte le azioni precauzionali che evitino la diffusione dell'epidemia sia con i colleghi che con l'utenza** (*comunicazioni alle autorità sanitarie, assenza in caso di sintomi, etc.*)

11. Dispositivi con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

1. Gli uffici del Comune di Lecco che hanno contatto con il pubblico ed i servizi igienici sono riforniti su segnalazione e su indicazioni dei dirigenti o dei responsabili di servizio da **dispositivi con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.**

12. Piani di lavoro e pulizie

1. **Gli impiegati sono tenuti a tenere sgomberi i piani di lavoro** (*tavoli, scrivanie, banconi, etc*) per consentire una più efficace pulizia da parte dell'impresa incaricata.

2. **I piani di lavoro devono in ogni caso contenere documenti e materiale indispensabili alla pratica in lavorazione.**

3. Gli impiegati devono individuare **materiale vetusto e non più utilizzabile** per le attività di ufficio da eliminare. In questo caso quando il materiale è rilevante occorre concordare lo smaltimento con gli uffici interessati.

4. Il Comune di Lecco programma interventi **straordinari di pulizie** che saranno comunicato ai dirigenti e ai responsabili di servizio interessati.

13. Contingentamento e altre direttive per la gestione dei lavoratori

1. **I dirigenti responsabili d'area** - *previa valutazione delle esigenze degli uffici e nel rispetto delle attività di cui all'articolo 1 del presente atto* - **dispongono d'ufficio la fruizione nell'ordine:**

a) giorni di **ferie residue** dell'anno precedente (2019),

b) **ore di straordinario a recupero** dell'anno 2019 e 2020 (per i dipendenti che ne dispongono),

c) **modifiche dell'orario di lavoro per un massimo di 36 ore** che saranno poi recuperate nei mesi successivi secondo modalità e tempi concordati in seguito (es. assenza dal lavoro per una settimana=36 ore con recupero nei mesi successivi);

d) **la fruizione d'ufficio delle ferie del corrente anno**, anticipando – se ritenuto opportuno - il godimento di giorni di ferie 2020 anche non ancora maturati:

e) **attivazione di forme di lavoro agile d'ufficio** (D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Art. 1 p.to 6 "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1. C. 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81);

f) possibilità per il dipendente di **usufruire di periodi di aspettativa non retribuita qualora non disponesse di nessuno degli istituti di cui sopra** ad esaurimento degli istituti di cui sopra e **con modalità derogatorie della legge n. 81/2017 come previsto dall'art. 1 punto 6) del D.P.C.M. 11 marzo 2020;**

4. Qualora necessario con distinti atti dirigenziali, saranno attivate, a seguito dell'applicazione di quanto sopra indicato ed esaurito il godimento dei precitati periodi, misure dirette ad azionare il lavoro agile in emergenza.

14. Attività di comunicazione

1. L'attività di comunicazione istituzionale, esterna ed interna, è gestita unicamente dal servizio comunicazione dell'ente. Tutte le informazioni acquisite dagli uffici da parte di altri enti e/o cittadini ed imprese devono essere comunicate prontamente al servizio comunicazione – segreteria.comunicazione@comune.lecco.it. L'attività di comunicazione esterna è svolta esclusivamente da tale unità organizzativa.

15. Richiamo alle misure igieniche

1. Il personale del Comune di Lecco deve comunque attenersi alle misure igieniche determinate e diffuse dalle strutture sanitarie pubbliche

Misure igieniche da seguire per coronavirus (ATS BRIANZA)

a) *Lavarsi spesso le mani*

b) *Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute*

c) *Evitare abbracci e strette di mano*

d) *Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro*

e) *Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)*

f) *Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva*

g) *Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani*

h) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce*

i) *Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico*

l) *Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol*

m) *Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate*

Il presente decreto dirigenziale annulla il decreto dirigenziale n. 30 del 24 marzo 2020 recante un errore materiale.

Le misure di prevenzione e informazione di cui alla delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020 sono aggiornate dal 23 marzo 2020 e si applicano fino al 15 aprile 2020.

Lecco, 24/03/2020

il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005